

Decisione n. 18 del 22 aprile 2021

OGGETTO: Sig. (*Omissis*) - Richiesta di riesame denegato accesso agli atti L.241/90 c/o (*Omissis*)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 13.04.2021 (acquisita in data 13.04.2021 al protocollo n. 604), con la quale il Sig. (*Omissis*) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il riesame del denegato accesso, da parte del (*Omissis*) - Sede di (*Omissis*) riferito ai documenti di cui è stata richiesta la ostensione con nota del 12.09.2020, sollecitata il 16.12.2020;

CONSIDERATO che sulla suddetta istanza di accesso, rimasta senza riscontro nei 30 giorni successivi, si è formato il silenzio rifiuto in data 13.10.2020;

CHE, nei termini di legge, la richiesta del denegato accesso avrebbe dovuto essere presentata a questa Difesa Civica nel termine perentorio di gg. 30 decorrenti da tale ultima data previsto dall'art. 25, L. 241/90;

/



PRESO ATTO, di conseguenza, che la ridetta richiesta di riesame risulta essere stata avanzata oltre i termini fissati dalla legge;

Tutto ciò premesso DECIDE

- La richiesta di riesame del denegato accesso all'istanza descritta in premessa, è inammissibile, in quanto presentata oltre i termini di decadenza previsti dall'ordinamento;
- La presente decisione è comunicata al Ricorrente e al (*Omissis*).

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.

/